



Data di pubblicazione: 08/06/2018

Nome allegato: *determinazione 0980_2018_193 del 05 giugno 2018.pdf*

CIG: 751131660C (Lotto 1 BARI); 7511320958 (Lotto 2 BRINDISI); 7511328FF0 (Lotto 3 LECCE);

Nome procedura: *Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il «Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso le Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce» suddivisa in 3 Lotti*



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Puglia

Direzione

DETERMINAZIONE 0980-2018-193 del 05.06.2018

Oggetto: Procedura aperta sotto-soglia, ai sensi dell'art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all'affidamento della concessione ai sensi dell'art. 164 e ss. del d. lgs. n. 50/2016, per il «Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso le Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce» suddivisa in 3 Lotti per una durata di 4 anni.

Valore del contratto: € 901.116,52 (Euro novecentounmilacentosedici/52), IVA esclusa, suddiviso nel seguente modo:

- Valore del Lotto 1 Bari: € 296.606,30
- Valore del Lotto 2 Brindisi: € 238.634,82
- Valore del Lotto 3 Lecce: € 365.875,41

Ai fini dell'art. 35, comma 4° del Codice, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo della eventuale prosecuzione per ulteriori 2 anni, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 1.351.674,79 (Euro unmilionetrecentocinquantomilaseicentoseptantaquattro/79) IVA esclusa.

Oneri per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 1.740,00 (Euro millesettecentoquaranta/00) per ogni singolo lotto.

Spesa per il versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pari a € 600,00 che trova capienza nel capitolo 5U120800506 del bilancio di esercizio 2018

Codice Identificativo di Gara (CIG): Lotto 1 751131660C; Lotto 2 7511320958; Lotto 3 7511328FF0

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «*Codice dei contratti pubblici*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 2016;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO l'art. 21, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;



VISTO il Regolamento di organizzazione dell'INPS approvato, con determinazioni nn. 89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente dell'Istituto;

VISTO l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTA la determinazione presidenziale n. 200 del 20/12/2017 con la quale il Presidente dell'INPS ha deliberato il progetto di bilancio preventivo per l'esercizio 2018;

VISTA la deliberazione n. 34 del 29 dicembre 2017 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha autorizzato, ai sensi e nei termini previsti dall'articolo 22, comma 1, del "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS", approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005, l'esercizio provvisorio dal 1° gennaio al 15 marzo 2018, consentendo, per le spese non obbligatorie per legge o per regolamento, l'assunzione degli impegni nei limiti di un dodicesimo per ogni mese degli stanziamenti iscritti nel progetto di bilancio di previsione per l'esercizio 2018, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;

CONSIDERATO che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo finanziario generale per l'anno 2018, ai sensi dell'art.17 comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127, con deliberazione n.4 del 13/03/2018;

VISTO l'art. 32, comma 2°, del predetto decreto, il quale prevede che la Stazione Appaltante, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti un formale provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTA la Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell'A.N.AC. recante «Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2016» con la quale è stato definito l'ammontare della contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, da parte dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza nonché i termini e le modalità del versamento della contribuzione;

TENUTO CONTO che l'articolo 59 del d.P.R. 16 ottobre 1979 n. 509 ed il relativo Allegato 6 prevedono la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di erogare contributi a favore di sodalizi costituiti dai propri dipendenti per lo svolgimento di attività culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazioni di servizi vari.

CONSIDERATO che con le Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 20 gennaio 1984 e n. 272 del 23 novembre 1984 l'Istituto ha disciplinato la materia concernente gli interventi dell'Amministrazione nella gestione delle attività culturali, ricreative, turistiche, sportive e per prestazioni di servizi vari per il tramite dei Circoli ricreativi aziendali dei lavoratori (CRAL). In particolare, era prevista la possibilità che i citati Circoli potessero affidare a soggetti esterni, dagli stessi individuati, i servizi di bar e spaccio, a condizione che l'Amministrazione accertasse previamente la congruità dei vantaggi offerti dal gestore rispetto alle condizioni praticate in servizi esterni.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Puglia

Direzione

CONSIDERATO che per tali finalità, l'Amministrazione ha posto a disposizione dei Circoli una serie di agevolazioni per la realizzazione dei fini sociali, tra cui la concessione in uso di locali, compatibilmente con le esigenze funzionali dell'Istituto.

TENUTO CONTO che l'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ("Interventi correttivi di finanza pubblica") ha stabilito che "l'uso dei beni pubblici può essere consentito ad associazioni e organizzazioni di dipendenti pubblici, se previsto dalla legge, solo previa corresponsione di un canone determinato sulla base dei valori di mercato".

CONSIDERATO che l'INPS ha deciso di adempiere alle prescrizioni di cui al citato articolo 9 considerando la corresponsione del canone per l'uso dei locali come controvalore del beneficio di cui all'articolo 59 del D.P.R. n. 509/1979; in conseguenza di ciò, i circoli CRAL e gli eventuali affidatari esterni dei servizi in questione non corrispondevano alcun rimborso all'INPS per l'uso dei locali in quanto tale imputazione, riconosciuta come legittima da parte dell'allora Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da parte dei Ministeri vigilanti, ha fatto sì che venissero considerati alla stregua dei contributi da erogarsi ai sensi del DPR 509/1979 i valori dei canoni che i CRAL avrebbero dovuto corrispondere all'Ente per l'uso di porzioni degli edifici delle sedi.

CONSIDERATO che in tale contesto si inseriscono i contratti stipulati dai circoli CRAL delle Sedi INPS di Bari, Brindisi e Lecce, cui l'INPS aveva concesso l'utilizzo di spazi per l'affidamento del servizio di gestione bar e ristoro all'interno dei rispettivi stabili;

CONSIDERATO che con la Determinazione Presidenziale n.86 del 30 maggio 2012 l'Istituto ha deliberato il venir meno dell'imputazione ai benefici di cui all'art.59 del DPR 509/1979 dei canoni dovuti per l'utilizzo dei locali per finalità ricreative e pertanto è sorta la necessità di prevedere contrattualmente la remunerazione, da parte dei soggetti utilizzatori, dell'uso degli spazi per ottemperare a quanto disposto dall'art.9, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

TENUTO CONTO che presso le Direzioni INPS di Bari, Brindisi e Lecce i circoli CRAL sono venuti meno e pertanto il rapporto contrattuale con i gestori dei servizi bar era direttamente con INPS;

CONSIDERATO che, in ottemperanza a quanto previsto dal citato art.9, i contratti in questione, a decorrere dal 2012, sono stati integrati con la previsione della corresponsione all'INPS da parte dei gestori del bar di un canone stimato dal Coordinamento tecnico-edilizio regionale e congruito dall'Agenzia del Demanio, Direzione regionale Puglia;

TENUTO CONTO che con messaggio HERMES 5233 del 27/12/2016 la Direzione Generale, nel ricostruire da un punto di vista tecnico-normativo la complessa e delicata vicenda relativa all'affidamento dei servizi bar all'interno delle Sedi INPS, ha chiarito che i gestori dei bar interni alle proprie Sedi devono essere individuati con il ricorso all'evidenza pubblica e che pertanto le Direzioni regionali, dopo aver effettuato una accurata ricognizione delle superfici occupate dalle attività di ristorazione e bar ed averne accertato la non essenzialità ai fini strumentali, devono provvedere, con una apposita procedura di gara, alla selezione di un nuovo gestore.



Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione regionale Puglia

Direzione

PRESO ATTO che nel citato messaggio è stato individuato nell'istituto della concessione di servizi lo strumento giuridico utilizzabile in tali circostanze, con onere concessorio a carico dell'aggiudicatario.

CONSIDERATO che per tutte e tre le Direzioni coinvolte la Direzione regionale Puglia ha ritenuto sussistente l'interesse a mantenere il servizio bar in considerazione dell'ubicazione degli stabili (sia la Sede di Bari che la Sede di Lecce si trovano in zone poco servite dal punto di vista della presenza sul territorio di esercizi commerciali quali bar o tavole calde) e del beneficio derivante ai propri dipendenti a fronte dell'esiguità delle superfici destinate a tali attività (79,82 mq su un totale di 7.602,43 mq per la Sede di Bari, 41,63 mq su un totale di 6.749,76 mq per la sede di Brindisi e 55,94 mq su un totale di 10.458,08 mq per la Sede di Lecce) che oltretutto, per la loro posizione all'interno degli stabili, non potrebbero essere utilizzate in altro modo;

TENUTO CONTO che, alla luce di quanto premesso, è necessario ricorrere all'evidenza pubblica per individuare i gestori cui affidare i servizi bar e ristorazione;

CONSIDERATO che gli immobili dove sono ubicate le Direzioni Provinciali di Bari - L.mare Nazario Sauro, Brindisi - P.zza Vittoria e Lecce - V.le Marche non sono di proprietà dell'Istituto. Gli stessi sono stati oggetto di cartolarizzazione e, in virtù del Contratto di Locazione sottoscritto in data 28/12/2004 - *art. 4, comma 2ter del D.L. 351 del 25 settembre 2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 novembre 2001 n. 410, e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2004* - l'Agenzia del Demanio ne è parte conduttrice.

TENUTO CONTO che gli immobili sono stati poi concessi in uso all'INPS, in virtù del Disciplinare di assegnazione allegato al contratto di locazione su citato e che ai sensi dell'art. 14.3 del Contratto di locazione di cui sopra, è prevista la possibilità di sublocare, per lo svolgimento di attività accessorie e/o funzionali a quelle svolte dalle Pubbliche Amministrazioni utilizzatrici, parte della superficie degli immobili concessi in locazione nei limiti del 5% della superficie netta commerciale.

CONSIDERATO che con propria nota prot.8196 del 25.03.2013 l'Agenzia del Demanio - Direzione Centrale Gestione Patrimonio Immobiliare dello Stato ha chiarito le modalità in cui deve essere disciplinata la presenza dei cosiddetti "terzi funzionali" all'interno degli stabili ex FIP condotti in locazione dal Demanio ed utilizzati da altre PP.AA., in cui rientrano le attività commerciali cui possono accedere solo i dipendenti dell'amministrazione utilizzatrice. In particolare, l'Agenzia del Demanio ha operato un distinguo tra contratto di locazione e contratto di fornitura del servizio, precisando che lì dove l'attività commerciale venga svolta all'interno dei locali in uso alla PA con attrezzature, arredamenti, pulizia, manutenzione, etc. a carico del gestore si va a configurare un contratto di locazione, mentre nel caso in cui l'attività del gestore si limiti esclusivamente alla preparazione e distribuzione di cibi e bevande, restando i locali in capo alla Amministrazione così come le attrezzature, gli arredi e le utenze si configura un contratto di fornitura del servizi.



TENUTO CONTO che con propria PEI INPS.0980.14/11/2017.0012947 questa Direzione ha avviato una rilevazione presso le Sedi di Bari, Brindisi e Lecce al fine di appurare le modalità in cui viene ad oggi svolto il servizio di gestione bar. E' emerso che le utenze sono in capo all'INPS come anche la maggior parte delle attrezzature che però sono ormai vetuste e malfunzionanti, di tal che nella procedura ad evidenza pubblica da espletarsi va previsto che il gestore debba farsi carico di fornire e predisporre attrezzature ed arredamenti, andandosi quindi a configurare un contratto di locazione.

CONSIDERATO che il Disciplinare di Assegnazione su citato non consente all'Istituto la sublocazione, ma, in base al contratto tra il Fondo ed l'Agenzia del Demanio, è solo quest'ultima che può concedere in uso a soggetti terzi porzioni degli immobili; la nota prot.8196 sopra richiamata specifica poi che il canone, in questi casi, debba essere individuato dall'Agenzia del Demanio. Ne consegue che INPS può selezionare il gestore e sottoscrivere con questi un contratto di fornitura nella forma della concessione di servizi che vada a disciplinare le modalità in cui debba essere reso il servizio di bar interno ma a tale negozio si affiancherà un contratto di sublocazione sottoscritto dal gestore con l'Agenzia del Demanio volto a regolamentare la locazione degli spazi.

TENUTO CONTO di quanto sopra, questa Direzione con PEC *INPS.0980.28/11/2017.0013509* ha inviato una nota alla Agenzia del Demanio – Direzione regionale Puglia e Basilicata con la quale, nel comunicare la necessità di procedere con una gara pubblica per l'individuazione del gestore del bar presso le Direzioni INPS di Bari, Brindisi e Lecce, è stato chiesto di provvedere con la massima urgenza alla determinazione dei canoni di sublocazione.

VISTA la nota sopra citata con cui è stato comunicato all'Agenzia del Demanio:

1) Ampiezza del bacino di utenza

Sede Bari : sono presenti 212 impiegati ma si può considerare un ulteriore bacino costituito da almeno altri 50 unità costituito dal personale delle sedi e agenzie distaccate per un totale di circa 260 unità.

Sede di Lecce: sono presenti 269 impiegati ma si può considerare un ulteriore bacino costituito da almeno altri 30 unità costituito dal personale delle sedi e agenzie distaccate per un totale di circa 290 unità.

Sede di Brindisi: sono presenti 167 impiegati ma si può considerare un ulteriore bacino costituito da almeno altri 30 unità costituito dal personale delle sedi e agenzie distaccate per un totale di circa 200 unità.

2) Il bar è riservato ai soli dipendenti INPS ed ai soggetti autorizzati ad essere presenti negli stabili dell'Istituto. Il pubblico non può accedere liberamente ai bar dall'esterno delle sedi.

3) Le sedi sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 18.30

4) Non è intendimento di questa Direzione imporre un prezzario sui prodotti richiesti.

Nella documentazione di gara è stato predisposto un elenco di prodotti che il nuovo gestore dovrà fornire, con indicazione dei prezzi di mercato a base d'asta. Su questi



prezzi sarà richiesto all'operatore economico di formulare la sua offerta economica mediante ribasso.

5) In nessuna delle tre sedi sono presenti altre attività simili che possano pertanto porsi in posizione concorrenziale (ad esempio distributori automatici di snack e/o bevande).

6) Superficie lorda dei locali da destinare a bar:

- Direzione Provinciale di Bari, L. mare Nazario Sauro n.41: superficie lorda al piano interrato metri quadri 79,82.
- Direzione Provinciale di Lecce, Viale Marche 12: superficie lorda al piano rialzato metri quadri 55,94.
- Direzione Provinciale di Brindisi, Piazza Vittoria n.1: superficie lorda al secondo piano metri quadri 41,63.

CONSIDERATO che l'Agenzia del Demanio con proprie PEC *INPS.0980.14/03/2018.0004591*, *INPS.0980.13/03/2018.0004381* e *INPS.0980.13/03/2018.0004153* ha comunicato alla scrivente la stima dei canoni richiesti rispettivamente per la Sede di Lecce € 5.974,14, per la Sede di Bari € 4.780,00 e per la Sede di Brindisi € 3.400,00 annui. Nelle citate PEC l'Agenzia del Demanio ha chiarito che la durata della sublocazione – e quindi anche della concessione - non può eccedere il 29/12/2022, data in cui vengono a scadenza i contratti di locazione stipulati con il Fondo Immobili Pubblici;

TENUTO CONTO quanto sopra, questa Direzione deve quindi procedere a bandire una gara per l'affidamento in concessione dei servizi di bar interno presso le Sedi di Bari, Brindisi e Lecce; una volta individuato il nuovo gestore, sarà onere di questi sottoscrivere con l'Agenzia del Demanio un contratto di sublocazione.

CONSIDERATO che al fine dell'individuazione della soglia ex art.35 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. questa Direzione ha proceduto alla stima del valore della concessione, in conformità a quanto previsto dall'art.167 del citato DLgs 50/2016, che prevede che il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione. Pertanto per il calcolo del valore della concessione la scrivente ha considerato la totalità dei ricavi provenienti dalla gestione economica del servizio (Parere pre-contenzioso ANAC n.96 del 26/11/2014) prediligendo il criterio dello scontrino medio giornaliero moltiplicato per la clientela stimata;

TENUTO CONTO che per "scontrino medio giornaliero" si è assunto il valore di € 2,90 IVA inclusa prendendo come riferimento il medesimo valore utilizzato dal Ministero dell' Economia e Finanza nella procedura bandita per l'affidamento del servizio bar e ristorazione nei propri stabili, mentre la "clientela stimata" è stata individuata applicando al numero dei dipendenti presenti in ciascuna sede una percentuale di abbattimento della presenza dovuta a ferie, permessi, malattia, etc., cui poi è stato aggiunto il numero di soggetti terzi giornalmente autorizzati a essere presenti nelle sedi (operatori di patronato, consulenti, dipendenti di altre



sedi, fornitori dell'Istituto, etc.) e prevedendo una percentuale media di utilizzo del bar (Appendica A al Capitolato Tecnico);

CONSIDERATO che dal ricavo giornaliero è stato desunto il valore annuo del fatturato e pertanto il valore della concessione è stato stimato, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, in € 901.116,52 IVA esclusa per un periodo di 4 anni, suddiviso per ciascun lotto nel seguente modo:

- Valore del Lotto 1 Bari: € 296.606,30
- Valore del Lotto 2 Brindisi: € 238.634,82
- Valore del Lotto 3 Lecce: € 365.875,41

TENUTO CONTO che Ai fini dell'art. 35, comma 4° del Codice, il valore stimato dell'Appalto, comprensivo della eventuale prosecuzione per ulteriori 2 anni, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 1.351.674,79 (Euro unmillionetrecentocinquantunomilaseicentosettantaquattro/79) IVA esclusa.

CONSIDERATO che gli oneri per i rischi da interferenza non soggetti a ribasso: € 1.740,00 (Euro millesettecentoquaranta/00) per ogni singolo lotto.

CONSIDERATO che sul portale della CONSIP spa www.acquistinretepa.it è stata attivata l'iniziativa "Servizi di ristorazione" nel cui ambito è prevista la categoria "servizio bar interni alle PP.AA."

PRESO ATTO che dalla lettura del bando istitutivo dell'iniziativa - art. 7 - si evince che "I Servizi di Gestione di cui alle lettere d) – bar interni alle PA – ed e) – distributori automatici - non possono essere affidati relativamente alla tipologia di contratto definita dall'art. 3 comma 1, lett. vv), del D.Lgs. 50/2016 (e cioè le concessioni di servizi appunto) e che pertanto, non è possibile effettuare una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico per affidare servizi in concessione.

PRESO ATTO che allo stato attuale non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, e ss.mm.ii., aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli necessari all'Istituto;

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art.35 comma 1 lett.a)che individua l'importo per valutare la soglia di rilevanza comunitaria per contratti di lavori e concessioni in € 5.548.000,00, la tipologia di gara da espletare è una procedura aperta sotto-soglia in combinato disposto tra gli art.60 e 165 e ss. del DLgs 50/2016;

RITENUTO ai sensi dell'art.51 del DLgs 50/2016 di dover suddividere la procedure in 3 lotti funzionali coincidenti con ciascuna delle tre Sedi INPS presso cui dovrà essere svolto il servizio in modo da garantire la partecipazione alla gara anche alle PMI;



PRESO ATTO che l'Istituto soddisfa i requisiti di qualificazione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 50/16, mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (codice AUSA 0000247876) come previsto dall'art. 216, comma 10° del medesimo decreto;

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario dell'INPS n. 88 del 3 maggio 2010, la quale ha previsto che *"Le spese per l'acquisizione di servizi e fornitura sono autorizzate [...] dal Direttore regionale nel limite massimo di € 193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali"*;

TENUTO CONTO che con PEC INPS.0980.23/05/2018.0007518 questa Direzione ha richiesto alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, ai sensi della citata Determinazione n.88, autorizzazione a procedere con l'indizione della gara in oggetto indicata, trasmettendo per le valutazioni di competenza la documentazione di gara;

CONSIDERATO che con successiva PEC INPS.0017.29/05/2018.0010945 la citata Direzione Centrale ha dato il proprio nulla-osta all'espletamento della gara in questione;

RITENUTO di fissare nella documentazione di gara una durata contrattuale pari a 4 anni, stante la necessità di garantire, ai sensi dell'art.168 del DLgs 50/2016, un periodo di tempo congruo per far recuperare al concessionario gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario insieme ad una remunerazione del capitale investito;

CONSIDERATO che al proposito questa Direzione regionale ha provveduto, in conformità a quanto previsto dall'art.165 nonché dell'art.3 comma 1 lett. fff) del DLgs 50/2016, a redigere il piano economico-finanziario della concessione. In particolare è stata valutata la sostenibilità della stessa in ragione del rischio operativo definito dall'art.3 comma 1 lett.zz) in capo al concessionario, considerando quindi un bilanciamento tra costi e ricavi. Nel piano economico finanziario sono stati infatti inseriti, oltre i ricavi stimati, anche i costi del personale, delle materie prime, delle attrezzature, delle spese di allestimento, delle spese per pulizia e manutenzione, del rimborso spese per utenze da corrispondere a INPS nonché del canone di sub-locazione da corrispondere all'Agenzia del Demanio;

TENUTO CONTO altresì della necessità di prevedere la facoltà, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna di questa Direzione regionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente;

CONSIDERATO che in tal caso l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l'Istituto;

CONSIDERATO, in coerenza con quanto previsto nella documentazione di gara *standard*, che il contratto si risolverà nel caso in cui sia stipulata una convenzione Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i servizi oggetto di affidamento, salva la facoltà dell'appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip;

TENUTO CONTO che, in considerazione delle caratteristiche del servizio che ha ad oggetto la somministrazione di cibo e bevande, si ritiene congruo richiedere i requisiti di partecipazione ai



sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16 così come dettagliati all'art. 7 del Disciplinare di gara per garantire che i partecipanti alla procedura di gara possiedano le risorse per garantire adeguati livelli di qualità nell'esecuzione del servizio;

CONSIDERATO che tali requisiti si rendono necessari per poter consentire all'Istituto l'individuazione di un operatore in grado di far pienamente fronte alle esigenze di sicurezza alimentare sottese alla gara in questione;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 81 e 216, comma 13°, del D.Lgs. 50/16 e dalla Deliberazione dell'A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l'Istituto procederà all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.AC., salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema;

DATO ATTO che la procedura sarà governata dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16, al fine di selezionare l'operatore economico che meglio risponda alle esigenze dell'Istituto;

RITENUTI congrui, per l'assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica e per l'attribuzione dei punteggi economici, i criteri qualitativi indicati all'art. 17 del Disciplinare di Gara di cui alla documentazione di gara; in relazione al Punteggio tecnico sono stati previsti sia criteri tabellari sia criteri discrezionali per i quali è stata prevista la formula dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno da parte di ciascun commissario di gara. Per quanto riguarda il Punteggio economico, non potendosi prevedere un rialzo sul canone che è stato predeterminato dal Demanio, è stato attribuito unicamente sul ribasso offerto sui prodotti. E' stata utilizzata una formula bilineare.

CONSIDERATO che la formula per l'assegnazione del punteggio relativo all'offerta economica risulta coerente le Linee guida n. 2 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «*Offerta economicamente più vantaggiosa*» approvate dal Consiglio dell'A.N.AC. con Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016;

RITENUTO congruo prevedere l'inserimento negli atti di gara della c.d. clausola sociale di cui all'art. 50 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta clausola, l'aggiudicatario sarà tenuto ad applicare le disposizioni previste dai contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con la propria organizzazione di impresa;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93 del D.Lgs. 50/16, per la partecipazione alla procedura si rende necessario il versamento di una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, fatta salva la possibilità di dimidiazione del predetto importo, prevista qualora l'offerente sia in possesso delle specifiche certificazioni registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui all'art. 93, comma 7°, del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO che all'aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/16, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del valore contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale di ribasso stabilite dal 1°



comma della norma citata, e fatte salve le riduzioni di cui al combinato disposto del comma 1°, ultimo periodo, del predetto art. 103 e dell'art. 93, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/16;

VISTO l'art. 31 del D.Lgs. 50/16, il quale prescrive che l'amministrazione aggiudicatrice nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

RILEVATA la specifica professionalità e competenza della Dott.ssa Chiara Strillacci, in forza presso questa Direzione regionale;

VISTI gli artt. 6-*bis* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D.Lgs. 50/16, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l'altro, del Responsabile Unico del Procedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 31, comma 1°, del D.Lgs. 50/16, l'ufficio di Responsabile Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;

ATTESO che ai fini dell'esecuzione contrattuale sarà individuato un Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO che la pubblicazione degli atti di procedura avverrà con le modalità di cui all'art. 66, comma 7°, del D.Lgs. n. 163/06, come previsto dall'art. 216, comma 11°, del D.Lgs. 50/16;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34, comma 35°, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e 216, comma 11° del D.Lgs. 50/16, le spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui quotidiani graveranno sull'aggiudicatario, nella misura massima indicativa di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto, all'Istituto entro 60 giorni dall'aggiudicazione;

DATO ATTO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 1.740,00 (Euro millesettecentoquaranta/00) per ogni singolo lotto come meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza;

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 67°, della L. n. 266 del 23 dicembre 2005, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) per ciascun Lotto, da indicarsi nel Bando di Gara a cura della Stazione Appaltante, e nella ricevuta di versamento del contributo da produrre in sede di offerta a cura dei concorrenti secondo le dettagliate prescrizioni poste dal Disciplinare di Gara, in conformità alle disposizioni suddette;

TENUTO CONTO che, in ragione del valore della procedura comprensivo dell'opzione di prosecuzione dei servizi, il contributo a favore dell'A.N.AC. ammonta, per i concorrenti a

Lotto	Valore complessivo	Importo contributo
1 - Bari	€ 444.909,44	€ 35,00
2 - Brindisi	€ 357.952,23	€ 35,00
3 - Lecce	€ 548.813,11	€ 70,00



mentre a € 600,00 a carico della Direzione regionale, ai sensi di quanto previsto nella Deliberazione della predetta Autorità n. 1300 del 20 dicembre 2017, e che detto importo andrà a gravare sul capitolo 5U120800506 dell'esercizio finanziario 2018;

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo cui la partecipazione alla gara richiede l'autorizzazione al trattamento dei dati personali dei sottoscrittori delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di scelta del contraente, limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima;

D E T E R M I N A

- Ø di autorizzare l'indizione di una procedura aperta sotto-soglia, ai sensi dell'art. dell'art. 60, del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta alla stipula di una concessione disciplinata dall'art.164 e ss. del DLgs 50/2016, per l'esercizio del «Servizio di gestione bar interno alle Direzioni Provinciali INPS di Bari, Brindisi e Lecce»;
- Ø di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, sia applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/16;
- Ø di approvare a tal fine il Bando, il Capitolato, il Disciplinare di Gara e tutti gli altri allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- Ø di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell'A.N.AC. pari a € 600,00 (Euro seicento/00) che andrà a gravare sul capitolo 5U120800506 dell'esercizio finanziario 2017;
- Ø di autorizzare il pagamento a favore di Info srl delle spese per la pubblicazione del bando sulla GURI nonché su n.1 quotidiano a diffusione nazionale e n.1 quotidiano a diffusione locale, imputando la spesa al conto GPA 51099 in quanto, ai sensi dell'art. 34 co. 35 della L. 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'art. 122 del D.Lgs n. 163/2006 sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione
- Ø di nominare quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Chiara Strillacci, in forza presso questa Direzione;
- Ø di dare mandato al medesimo per i successivi incombeni di legge, ivi comprese le pubblicazioni degli atti di gara, le verifiche sul possesso da parte degli operatori partecipanti alla procedura dei prescritti requisiti e la successiva gestione del contratto eventualmente affidato, salvo future determinazioni.

Bari, 05.06.2018

Maria Sciarrino

Direttore regionale

[documento firmato in originale]